



CORTE DEI CONTI
PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

* * *

RICORSO PER RESA DI CONTO GIUDIZIALE

1. Il Presidente della Sezione giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei conti ha trasmesso alla Procura contabile una nota prot. 0000104 del 9.6.2020 contenente l'elenco delle Amministrazioni che non avevano provveduto, in tutto o in parte, al deposito dei conti giudiziali che avrebbero dovuto rendere in quanto titolari di quote ed azioni in società e altre persone giuridiche, con puntuale indicazione dei relativi organismi partecipati.

A questo punto, constatato che l'anagrafe dei conti giudiziali nulla esprimeva con riferimento ai conti del consegnatario delle azioni e del soggetto titolare dei diritti in seno all'assemblea, questo Ufficio richiedeva alla amministrazione comunale di Borghetto di Borbera (AL) di comunicare: il nome, cognome, residenza del Sindaco del Comune nel 2016, 2017, 2018; il nome, cognome, residenza del soggetto incaricato di esercitare i diritti di socio sugli organismi partecipati del Comune nel 2016, 2017, 2018; il nome, cognome, residenza del funzionario/dipendente consegnatario delle quote, delle partecipazioni e delle azioni intestate al Comune nel 2016, 2017, 2018.

2. Con apposita nota il Comune ha rappresentato che, per il periodo suindicato, non ha proceduto a nominare un consegnatario delle

azioni e partecipazioni e che il Sindaco del Comune era incaricato personalmente di esercitare i diritti di socio sulle partecipate (doc. 2).

3. Orbene, l'ente locale, in presenza di azioni in forma sia cartacea sia dematerializzata, è tenuto ad individuare i soggetti preposti alla gestione delle predette partecipazioni, in quanto incaricati dall'Amministrazione di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in capo ai quali sorge l'obbligo della resa del conto giudiziale.

Sul punto, come persuasivamente ribadito da recente giurisprudenza contabile, *“per quanto riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 D. Lgs. 175/2016: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”* (C. conti, sez. giur. Toscana, 4 giugno 2020, n. 127).

Per l'effetto, nel caso di specie, il soggetto tenuto alla resa dei conti giudiziali inerenti l'esercizio dei diritti di azionista per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 negli organismi partecipati del Comune di Borghetto di Borbera, di cui all'allegato (estratto) alla nota *sub* doc. 1 ed *infra* dettagliati, è il Sindaco in carica *ratione temporis*; ciò, in mancanza di designazione da parte dell'ente locale di apposito funzionario (cfr., sul punto, la sopracitata nota del Comune – doc. 2) Tanto premesso e considerato, il sottoscritto P.M., visto l'art.141 del C.G.C.

CHIEDE

che il Giudice monocratico, appositamente designato dal Presidente della Sezione giurisdizionale, voglia:

- stabilire il termine entro il quale il sig. Bussalino Enrico nato il 3/1/1977 in Novi Ligure (AL) e residente a Borghetto di Borbera (AL) via Pieve n. 39, quale Sindaco in carica *ratione temporis*, è tenuto a presentare i conti giudiziali inerenti l'esercizio dei diritti di azionista per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 nei seguenti organismi partecipati del Comune di Borghetto di Borbera: Abc Srl, Amias Spa, Srt società pubblica per il recupero e il trattamento dei rifiuti, Cit Spa, 5 Valli Servizi Srl, Asmt Spa (cfr. estratto dell'allegato alla nota del Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte - doc. n. 1);
- prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che verrà stabilito per rendere il conto;
- fissare, in caso di persistente inadempimento a formare il conto nel termine stabilito, la scadenza per la compilazione del conto d'ufficio a spese dell'agente contabile;
- dichiarare cessata la materia del contendere qualora il conto sia presentato, dall'agente contabile o formato d'ufficio a seguito del decreto indicato al punto precedente.

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed articolare istanze istruttorie.

Fa parte integrale ed inscindibile del presente ricorso la seguente documentazione, offerta in comunicazione nel presente giudizio di resa di conto: 1) estratto dell'allegato della nota del Presidente della Sezione giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei conti contenente: a) elenco delle Amministrazioni che non hanno provveduto, in tutto o in parte, al deposito dei conti giudiziali, che avrebbero dovuto rendere in quanto titolari di quote ed azioni in

società e altre persone giuridiche; b) puntuale indicazione dei relativi organismi partecipati (doc. 1); 2) comunicazione del Comune inerente l'individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto giudiziale (doc. 2).

Torino, 7 ottobre 2020

Il Pubblico Ministero
Letizia Dainelli